

COMUNE DI VIVARO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALEDELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Arsoli, Agosta, Roviano ed Anticoli Corrado

Numero **30** del **20.11.2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti, del mese di novembre, alle ore 15:35, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SFORZA BEATRICE	P	SFORZA MARIO	A
PROIETTI SALVATORE	P	CERINI GAETANO	P
CHIAPPONI GIUSEPPE	P	CARA IVANO	A
MOGLIONI ERNESTO	P	CARA PIERINO	P
CARA MAURA	P		
MEZZAROMA FRANCESCO	A		
DE ANGELIS CESARE	P		

ne risultano presenti n. 8, assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Dott.ssa BEATRICE SFORZA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. Filippo Carusi.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

F.to Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Stefano Petrucci

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata, rammentando al consiglio le prescrizioni di legge che inducono ad assumere la presente deliberazione.

Non essendoci richieste di intervento, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

1. il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e, in particolare, comma 3-bis dell’art. 33 “Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza”;
2. Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
4. La Legge 23 giugno 2014 n. 89, di conversione del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, cosiddetto “Irpef-Spending review”, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale .

Evidenziato che:

- la disposizione dell’art. 33 comma 3-bis, citato, deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, (ex multis: Deliberazione Corte dei Conti n. 144/2014/SRCPIE/PAR);
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;
- Ai sensi dell’art. 2 comma 1 punti 14 e 15 della nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE rientrano nelle “attività di centralizzazione delle committenze”, *le attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: a) l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; b) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; mentre costituiscono “attività di committenza ausiliarie” le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata;*
- Ai sensi dell’art. 2 comma 1 punto 16 della citata Direttiva Appalti 2014/24/UE è “centrale di committenza” *un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;*

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che:

1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della*

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;*

Richiamate rispettivamente deliberazioni di c.c. nn. 54 del 30/12/14 del Comune di Arsoli e 18 del 30.712/2014 del Comune di Agosta, con le quali è stata costituita tra i predetti comuni una centrale unica di committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture., approvando l'unito schema di convenzione;

Considerato

Che successivamente alla costituzione della sopra richiamata C.U.C. tra i comuni di Arsoli e Agosta, nel tempo, sono intervenute le adesioni (e le rispettive deliberazioni di CC di tutti i comuni aderenti) dei Comuni di Roviano ed Anticoli Corrado;

Considerato che i Sindaci dei Comuni di Arsoli, Roviano, Agosta ed Anticoli Corrado hanno convenuto per le vie brevi sull'opportunità di accettare l'istanza prodotta dal Comune di Vivaro Romano di adesione alla **CENTRALE DI COMMITTENZA** per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;

Preso Atto

della delibera di CC del Comune di Arsoli n. 37 del 27/09/2017:

della delibera di CC del Comune di Agosta n. 28 del 28/09/2017:

della delibera di CC del Comune di Roviano n. 28 del 04/11/2017:

della delibera di CC del Comune di Anticoli Corrado n. 27 del 27/10/2017;

con le quali i sopra citati comuni hanno deliberato l'adesione del Comune di Vivaro Romano alla **CENTRALE DI COMMITTENZA** per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture già costituita tra gli stessi;

Visto l'unito schema di convenzione per la gestione di tale servizio ed il regolamento per il funzionamento della centrale di unica di committenza, debitamente rivisitati in funzione della predetta estensione soggettiva e di variazioni conseguenti a normative sopravvenute;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione della succitata convenzione e del regolamento per il funzionamento della centrale di unica di committenza che sostituiscono la precedente convenzione ed il relativo regolamento;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000 dal responsabile UTC.

Vito il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 165/01;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Votanti: 8

Favorevoli: 8

DELIBERA

1. Di Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di aderire all'accordo sottoscritto dai Comuni di Arsoli, Agosta, Roviano ed Anticoli Corrado ai sensi dell'art. 37 del d.Lgs. n. 50/2016 per la costituzione di una **CENTRALE DI COMMITTENZA** ai fini della gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, approvando l'unito schema di convenzione da stipularsi con i Comuni di Agosta, Roviano, Anticoli Corrado e Vivaro Romano ed il regolamento per il funzionamento della Centrale, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, restando in capo ad Arsoli le funzioni di Ente capofila;
3. Di Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Vivaro Romano l'allegata convenzione;
4. Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza, allegato alla presente deliberazione;
5. Di Dare Mandato all'UTC, in persona del relativo Responsabile affinché ponga in essere tutte le iniziative volte a garantire le necessarie forme di collaborazione con i predetti Comuni per la concreta e proficua attuazione della convenzione sopra citata, precisando che tutti gli uffici comunali, ciascuno per quanto di relativa competenza, sono chiamati a fornire il loro necessario

supporto operativo nell'ottica di una gestione improntata alla massima collaborazione tra gli organi gestionali dei Comuni interessati e le risorse umane ai medesimi assegnate, al fine di ottimizzare i risultati e gli obiettivi da conseguire attraverso la gestione associata di cui trattasi, non trascurando il fatto che la materia interessa trasversalmente tutti gli ambiti di operatività dell'Ente ancorché impatti prevalentemente sull'attività dell'UTC;

6. Di Trasmettere la presente ai Comuni di Arsoli, Agosta, Roviano ed Anticoli Corrado per doverosa conoscenza e per l'ulteriore rapido corso;

con separata votazione e con le medesime maggioranze

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00

Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.11.2017
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
Dott.ssa Beatrice SFORZA

F.to Il Segretario Comunale
CARUSI Dott.Filippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 28.11.2017 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 28.11.2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
CARUSI Dott.Filippo

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.11.2017 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 20.11.2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
CARUSI Dott.Filippo